

DIRETTIVE

OTTAVA DIRETTIVA 97/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1997

concernente le disposizioni relative all'ora legale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 189 B del trattato⁽³⁾,

considerando che la settima direttiva 94/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, concernente le disposizioni relative all'ora legale⁽⁴⁾ ha introdotto in tutta la Comunità una data e un'ora comuni per l'inizio del periodo dell'ora legale degli anni 1995, 1996 e 1997; che la settima direttiva ha mantenuto per quanto riguarda la fine del periodo dell'ora legale del 1995 due date diverse, una per tutti gli Stati membri salvo l'Irlanda e il Regno Unito e l'altra per l'Irlanda e il Regno Unito, ma ha introdotto una data e un'ora comuni per la fine del periodo dell'ora legale nel 1996 e 1997;

considerando che, dal momento che gli Stati membri applicano disposizioni relative all'ora legale, è importante per il funzionamento del mercato interno fissare una data e un'ora comuni per l'inizio e la fine del periodo dell'ora legale, valide nello spazio comunitario;

considerando che, tenuto conto del principio della sussidiarietà, un'azione comunitaria appare necessaria per garantire la completa armonizzazione del calendario, onde facilitare i trasporti e le comunicazioni;

considerando che la data ritenuta più appropriata dagli Stati membri per la cessazione del periodo dell'ora legale è la fine di ottobre e che, pertanto, è opportuno mantenere questa data;

considerando che l'articolo 4 della settima direttiva prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino entro il 1° gennaio 1997 il regime applicabile a decorrere dal 1998;

considerando che, per motivi di ordine geografico, è opportuno che le disposizioni comuni relative all'ora legale non si applichino ai territori d'oltremare degli Stati Uniti;

⁽¹⁾ GU n. C 342 del 14. 11. 1996, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 30 del 30. 1. 1997, pag. 20.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 28 novembre 1996 (GU n. C 380 del 16. 12. 1996, pag. 20), posizione comune del Consiglio del 14 aprile 1997 (GU n. C 157 del 24. 5. 1997, pag. 8) e decisione del Parlamento europeo dell'11 giugno 1997 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 17 giugno 1997.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 30. 6. 1994, pag. 1.

considerando che, per ragioni di programmazione oraria, in particolare nei settori dei trasporti e delle comunicazioni, è opportuno stabilire il calendario del periodo dell'ora legale per un periodo sufficientemente lungo e che occorre di conseguenza adottare disposizioni per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per «periodo dell'ora legale» il periodo dell'anno durante il quale l'ora è anticipata di 60 minuti rispetto all'ora del resto dell'anno.

Articolo 2

In ciascuno Stato membro, il periodo dell'ora legale per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 ha inizio alle ore 1.00 del mattino, tempo universale, dell'ultima domenica di marzo, ossia:

- nel 1998: il 29 marzo,
- nel 1999: il 28 marzo,
- nel 2000: il 26 marzo,
- nel 2001: il 25 marzo.

Articolo 3

In ciascuno Stato membro, il periodo dell'ora legale cessa, per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, alle ore 1.00 del mattino, tempo universale, dell'ultima domenica di ottobre, ossia:

- nel 1998: il 25 ottobre,
- nel 1999: il 31 ottobre,
- nel 2000: il 29 ottobre,
- nel 2001: il 28 ottobre.

Articolo 4

Il regime applicabile a decorrere dal 2002 è adottato, entro il 1° gennaio 2001, su proposta della Commissione presentata anteriormente al 1° gennaio 2000.

Articolo 5

La presente direttiva non si applica ai territori d'oltremare degli Stati membri.